

Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in modalità telematica

(emanato con D.R. n. 473/2024 del 04/04/2024)

(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)

Sommario

Art. 1 - Ambito di applicazione.....	1
Art. 2 - Definizioni	1
Art. 3 - Presupposti per la convocabilità delle sedute	1
Art. 4 - Requisiti tecnici	2
Art. 5 - Convocazione	2
Art. 6 - Accertamento del numero legale per la validità della seduta.....	2
Art. 7 - Partecipazione alle sedute	3
Art. 8 - Svolgimento delle sedute	3
Art. 9 - Disposizioni finali ed entrata in vigore	4

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle sedute degli Organi collegiali di Ateneo che si svolgono in modalità telematica o mista.

Art. 2 - Definizioni

1. Per “seduta in modalità telematica” si intende la riunione dell’Organo collegiale nella quale tutti i componenti partecipano alla seduta a distanza, ossia in luogo diverso dalla sede istituzionale di Ateneo nella quale devono essere presenti il Presidente e il Segretario, tramite collegamento da remoto con l’utilizzo di strumenti audio/video che assicurino la sincronia della partecipazione e modalità certe di identificazione dei partecipanti. La sede della convocazione è virtuale.

2. Per “seduta in modalità mista” si intende la riunione dell’Organo collegiale nella quale i componenti possono partecipare contestualmente sia in presenza, nella sede istituzionale di Ateneo nella quale devono essere presenti il Presidente e il Segretario, sia a distanza tramite collegamento da remoto con l’utilizzo di strumenti audio/video che assicurino la sincronia della partecipazione tra i componenti e modalità certe di identificazione dei partecipanti. La sede della convocazione è virtuale.

Art. 3 - Presupposti per la convocabilità delle sedute

1. Il Presidente dell’Organo collegiale può convocare la seduta in modalità telematica o mista quando queste risultino funzionali a garantire il raggiungimento del numero legale per la validità

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna –

della seduta, nonché a favorire la più ampia partecipazione, avuto riguardo a oggettive condizioni ambientali o dei componenti.

Art. 4 - Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata per le sedute degli Organi collegiali in modalità telematica o mista deve essere individuata tra quelle approvate dall'Ateneo e garantire il rispetto dei seguenti requisiti:

- a) verifica dell'identità dei soggetti che intervengono da remoto;
- b) possibilità per tutti i componenti dell'Organo collegiale di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
- c) reciproca percezione audiovisiva degli interventi e delle dichiarazioni da parte di tutti i partecipanti in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
- d) visione e condivisione protetta tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
- e) constatazione e proclamazione dei risultati della votazione e comunque delle posizioni assunte dai singoli componenti;
- f) riservatezza della seduta;
- g) sicurezza dei dati e delle informazioni in termini di riservatezza e integrità tramite l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

2. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire che il Segretario verbalizzante abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 5 - Convocazione

1. L'avviso di convocazione deve contenere:

- a) l'indicazione che la seduta avviene in modalità telematica o mista, nonché la piattaforma telematica da utilizzare e le relative modalità operative per la partecipazione;
- b) in caso di svolgimento della seduta in modalità mista, l'indicazione del luogo dove i componenti possono partecipare in presenza.

2. In mancanza di specificazione nell'atto di convocazione, la seduta si intende convocata in presenza.

Art. 6 - Accertamento del numero legale per la validità della seduta

1. All'inizio della seduta è accertata, mediante riscontro a video, l'identità dei componenti e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, devono rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna –

2. Tale modalità di identificazione può essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Con riferimento alle sedute che si svolgono in modalità mista, ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i componenti in presenza nella sede istituzionale di Ateneo, sia quelli collegati da remoto.
4. Il componente che intende abbandonare definitivamente o temporaneamente la seduta comunica espressamente la propria volontà o si disconnette dal collegamento telematico.

Art. 7 - Partecipazione alle sedute

1. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo, purché sia assicurato il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento e, in ogni caso, con l'adozione dell'uso di cuffie audio o di altri accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta.
2. In ogni caso, il Presidente e il Segretario verbalizzante partecipano contestualmente in presenza nella sede istituzionale di Ateneo.
3. Il componente dell'Organo collegiale che partecipa a distanza tramite collegamento da remoto deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al suo ruolo istituzionale.
4. Ciascun componente o qualsiasi altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle sedute in modalità telematica o mista è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso alla piattaforma telematica e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche in via incidentale.

Art. 8 - Svolgimento delle sedute

1. È consentito lo svolgimento di sedute degli Organi collegiali in modalità telematica o mista esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforma telematica che abbia i requisiti tecnici di cui all'articolo 4.
2. In apertura di seduta, il Presidente verifica la sussistenza del collegamento telematico per tutti i componenti presenti.
3. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto per problemi tecnici, se il numero legale di cui all'art. 6 è assicurato, la seduta può comunque svolgersi e nel verbale si dà atto dell'assenza di coloro che sono impossibilitati a mantenere attivo il collegamento.
4. I componenti che vogliono intervenire, previo assenso del Presidente, devono attivare il proprio microfono, che deve essere disattivato nel momento in cui sono in corso altri interventi.
5. Nel caso in cui durante una votazione si manifestino problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento telematico in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna –

dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:

a) rimandare la votazione qualora la stessa possa risultare alterata tenuto conto delle posizioni assunte nella seduta dell'Organo collegiale;

b) riaprire la votazione dopo aver accertato la sussistenza del numero legale per la validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i componenti che risultino impossibilitati a ricollegarsi sono considerati usciti.

Art. 9 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, alle sedute svolte in modalità telematica o mista si applicano i principi e la regolamentazione di Ateneo riguardanti il funzionamento degli Organi collegiali.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo online di Ateneo.
